



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 107 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 19 dicembre 2018 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 10/1/2019 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 17/1/2019.

Pavia, 10/1/18

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(Luigi Boldrin)





Camera di Commercio
Pavia

**DELIB. N. 107 TITOLO REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA AI
SENSI DELL'ART. 20-COMMA 1 DEL D.LGS. 175/2016
- ANNO 2018**

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 19.12.2018

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 6
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 6
Alberto Maccarini	Componente	Assente	favorevoli: 6
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Assente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Assente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale f.f. della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi dell'Ufficio Segreteria di Presidenza.

Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile del Servizio Promozione dell'Economia Locale, la Reg. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, il Dott. Stefano Gatti, Responsabile dei Servizi Regolazione del Mercato e Registro Imprese e la Dott.ssa Chiara Scuvera, Responsabile del Servizio Affari Generali.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Indi la Giunta Camerale

ricordato che con deliberazione n. 37 del 3.4.2015 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 23/12/2014 - successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 133 del 17.12.2015 e n. 23 del 7.3.2016;

richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP), in vigore dal 23.9.2016;

evidenziato che con deliberazione adottata d'urgenza dal Presidente n. 13 del 28.9.2017 - ratificata dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 69 del 17.10.2017 - è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente, ai sensi dell'articolo 24-comma 1 del TUSPP, comprensiva della ricognizione delle società a partecipazione diretta ed indiretta e delle decisioni assunte per ciascuna partecipazione;

preso atto che l'art. 20 - comma 1 del TUSPP dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

evidenziato che le partecipazioni detenute devono avere carattere di indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed essere, quindi, coerenti con le funzioni attribuite alle Camere dalla legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerali e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell'economia e a tutela del mercato;

visto l'art. 4 - comma 1 del TUSPP che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

visto il comma 2 del suddetto art. 4 in base al quale, nei limiti di cui ai precedenti periodi, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:





- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSPP devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni per le quali ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500mila euro (art. 26, comma 12-quinquies TUSPP);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

preso atto che l'articolo 26, comma 12-quinquies, del TUSPP prevede l'adozione del piano annuale di razionalizzazione entro il 31 dicembre di ogni anno e rilevato che lo stesso





deve essere inviato - ai sensi dell'art. 5, comma 4, della medesima norma - alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

rilevato che a tal fine il MEF, di concerto con la Corte dei Conti, ha recentemente fornito le linee guida per l'adozione del provvedimento;

dato atto che la ricognizione riguarda sia le partecipazioni dirette - detenute alla data del 31.12.2017 - nelle quali l'Ente è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società sia le partecipazioni indirette, le cui quote sono detenute per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

evidenziati i risultati delle analisi e delle valutazioni effettuate ai sensi dei criteri indicati dal D. Lgs. 175/2016 - riportati nel documento di Revisione periodica allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "A") - e sinteticamente di seguito riportati:

1. Partecipazioni societarie da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TUSPP e per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:
 - Infocamere Scpa (società del sistema camerale)
 - Tecnoservicecamere Scpa (società del sistema camerale)
 - ICOutsourcing Scrl (società del sistema camerale)
 - Borsa Merci Telematica Scpa (società del sistema camerale)
 - Digicamere S.c. a r.l. (società del sistema camerale)
2. Partecipazioni non societarie da mantenere poiché risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e rispondono ai requisiti di cui agli art. 4, 5 e 20 del TUSPP e per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:
 - Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese





3. Partecipazioni in liquidazione alla data del presente provvedimento e per cui sono tuttora in corso le relative procedure:

- Retecamere Scrl
- Riccagioia Scpa
- Job Camere Srl
- Navigli Lombardi Scrl

4. Partecipazioni da dismettere

- Dintec Scrl.: l'Ente in data 15.10.2015 aveva attivato, ai sensi dell'art. 1 - comma 611 e seg Legge 190/2014, una procedura ad evidenza pubblica andata deserta. Ai sensi dell'art. 24 del TUSPP è stata richiesta alla Società, con nota prot. agli atti di prot. CCIAA n. 3509/2018, la liquidazione della partecipazione;
- Polo Logistico Integrato di Mortara Spa: anche in questo caso l'Ente, in data 6.12.2016, ha attivato ai sensi della suddetta normativa una procedura ad evidenza pubblica andata deserta. Ai sensi dell'art. 24 TUSPP è stata quindi richiesta alla Società, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 3508/2018, la liquidazione della partecipazione;
- Partner Sviluppo Imprese Spa-PASVIM: a seguito dell'approvazione della Ricognizione straordinaria delle società partecipate di cui all'art. 24 del TUSPP - che ha confermato la cessione della partecipazione in PASVIM Spa già deliberata ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seg Legge 190/2014 - l'Ente ha attivato una procedura ad evidenza pubblica in data 19.12.2017, procedura andata deserta. Con successiva nota, agli atti di prot. CCIAA n. 3506/2018, è stata chiesta alla Società la liquidazione della partecipazione, richiesta a cui la stessa non ha mai risposto. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia - socio di maggioranza assoluta di PASVIM Spa che detiene l'83,35% del capitale - con nota agli atti di prot. CCIAA n. 19363/2018 ha proposto alla Camera e anche ad altri soci di minoranza, l'acquisto dell'intero pacchetto azionario; tale proposta è stata favorevolmente accolta con deliberazione n. 101 del 4.12.2018;
- Gal Lomellina Srl: in sede di Ricognizione straordinaria effettuata nel 2017 ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, la partecipazione è stata ritenuta da dismettere in quanto rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 lettere b) e d) della medesima normativa e quindi non più necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente





Quale modalità di dismissione, di concerto con la Provincia di Pavia anch'essa socia, è stata prevista la messa in liquidazione;

L'Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 26.5.2018 ha deliberato di procedere alla messa in liquidazione volontaria della Società, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare un liquidatore. Con nota agli atti di prot. CCIAA n. 22038/2018 la Camera ha chiesto la sollecita convocazione dell'Assemblea straordinaria per deliberare la messa in liquidazione e la nomina del liquidatore;

5. Partecipazioni cessate dopo il 31.12.2017:

- Agroqualità Scpa: la partecipazione è stata liquidata dalla Società, ai sensi dell'art. 24 - comma 5 del TUSPP, mediante acquisto diretto di azioni proprie con atto di cessione del 27.9.2018. Precedentemente l'Ente aveva attivato una procedura ad evidenza pubblica in data 15.10.2015 andata deserta;
- Parco Tecnico Scientifico di Pavia Srl: l'Ente, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 14398/2017, ha comunicato il recesso dalla Società ai sensi degli art. 15 e 16 dello Statuto Sociale ed è in attesa della liquidazione della quota dovuta;
- Uniontrasporti Srl: a seguito dell'adozione del Piano Operativo di Razionalizzazione di cui all'art. 1 comma 611 e seg. della Legge 190/2014, l'Ente, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 6494 del 20.4.2015, ha comunicato il recesso dalla Società ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale. Con atto in data odierna la partecipazione è stata ceduta alla Camera di Commercio Venezia Giulia che, in fase di liquidazione della quota sociale dell'Ente, ha esercitato il diritto d'opzione.

6. Partecipazioni cessate ex lege 147/2013 in attesa di liquidazione:

- Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa: con provvedimento n. 103 del 24.9.2012, è stata deliberata la dismissione delle azioni detenute nella Società a seguito del venire meno della rilevanza strategica della partecipazione, in relazione all'intenzione di dismissione espressa anche dagli altri soci rappresentativi del territorio (Provincia di Pavia e Comune di Pavia). A seguito di tale decisione, negli anni 2012 e 2013, sono stati esperiti, senza esito, due tentativi di vendita delle azioni tramite procedura a evidenza pubblica condotta unitariamente da A.S.A.M. S.p.a. (allora Provincia di Milano) per conto di un insieme qualificato di soci.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 569 della legge n. 147/2013, le partecipazioni pubbliche per le quali si fossero verificati i requisiti per la dismissione





previsti dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007, sono cessate ad ogni effetto al 31 dicembre 2014. E' stata pertanto richiesta alla Società, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 5300/2015, la liquidazione delle azioni nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 2437 – ter, comma 2 del codice civile. La Società con nota agli atti di prot. CCIAA n. 17515/2015, ha comunicato la deliberazione assunta dall'Assemblea il 29.10.2015, di accoglimento della cessazione delle partecipazioni azionarie di alcuni soci, tra i quali la Camera di Commercio di Pavia, ai sensi del già citato articolo 1, comma 569 bis della legge n. 147/2013.

Nel corso del primo semestre 2017 la Società ha avanzato una preliminare proposta di liquidazione, mediante acquisto di azioni proprie, sulla base di un valore derivato da specifica perizia di stima pari a € 2,29 per azione. Con nota agli atti di prot. CCIAA n. 5636/2017 è stata comunicata l'adesione di massima alla proposta di liquidazione, subordinatamente al perfezionamento assembleare delle necessarie deliberazioni.

La Società, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 6583/2018, ha comunicato ai soci cessati che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il 26.3.2018 di aderire alla disciplina civilistica del recesso anche con riferimento all'art. 2437 quater (conformandosi al parere n. 79/2018 formulato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti su richiesta del Comune di Milano) chiedendo, conseguentemente, di depositare le proprie azioni presso la stessa al fine di procedere all'offerta in opzione ai sensi dell'articolo 2437 quater. La Camera ha quindi provveduto a depositare presso la società i propri certificati azionari.

In data 31.7.2018 si è svolta l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del Bilancio di esercizio 2017, il "provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 569 bis, legge n. 147/2013 a seguito della determinazione e comunicazione del valore di liquidazione delle azioni".

La Società ha infine comunicato, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 21326/2018, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare fino al 31 gennaio 2019 la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione delle azioni. Tale termine, inizialmente previsto per il 10 ottobre scorso, era già stato posticipato, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 18030/2018, al 15 dicembre 2018.





7. Partecipazioni indirette per le quali non sono valutati necessari interventi di razionalizzazione:

- Ecocerved S.c.a r.l.
- JobCamere Srl in liquidazione

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare la "Revisione periodica delle partecipate dalla Camera di Commercio di Pavia" ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni che risultano essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 4, 5, e 20 del TUSPP, senza necessità di interventi di razionalizzazione:
 - Infocamere Scpa
 - Tecnoservicecamere Scpa
 - ICO Outsourcing Srl
 - Borsa Merci Telematica Scpa
 - Digicamere S.c. a r.l.
 - Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese;
3. di confermare la dismissione delle partecipazioni in:
 - Dintec Srl
 - Polo Logistico Integrato di Mortara Spa
 - Partner Sviluppo Imprese-PASVIM Spa;
4. di dare atto che sono in corso le procedure di liquidazione di:
 - Retecamere Srl
 - Riccagioia Scpa
 - Job Camere Srl
 - Navigli Lombardi Srl;
5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere a ogni adempimento necessario e opportuno per dare attuazione alle risultanze della "Revisione periodica" di cui al punto 1;
6. di trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia della Corte dei Conti e alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso





Camera di Commercio
Pavia

il Ministero dell'Economia e delle Finanze il presente provvedimento e il relativo allegato, nonché di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

=====

Al termine della trattazione del presente provvedimento il componente di Giunta Pietro Ferretti lascia la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Luigi Goldrin)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)